

**Oggetto**

Annullamento della decisione di rigetto dell'accollo al 100 % delle spese mediche del ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.
- 3) Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500.

(<sup>1</sup>) GU C 63, del 13.3.2010, pag. 53.

**Ricorso proposto il 30 agosto 2010 — Cantisani/Commissione**

(Causa F-71/10)

(2010/C 317/87)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. de Lannoy)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda di assistenza proposta dal ricorrente relativa alle molestie psicologiche e la domanda di risarcimento del danno subito

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del Direttore della Direzione Generale del Personale e Amministrazione della Commissione 9 ottobre 2009 [ADMIN.B2/J]/jm 0(09)] con la quale l'amministrazione ha ritenuto non dover dare alcun seguito alla domanda di assistenza proposta dal ricorrente alla Commissione il 29 gennaio 2009;
- riconoscere al ricorrente il risarcimento del danno materiale e morale subito a seguito delle molestie;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — da Silva Tenreiro/Commissione**

(Causa F-72/10)

(2010/C 317/88)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Da un lato, l'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione E «Giustizia» della DG «Giustizia libertà e sicurezza», nonché della decisione di nomina del nuovo direttore. Dall'altro, l'annullamento della decisione di chiudere il procedimento per la copertura del posto di direttore della DG GLS.F «Sicurezza» nonché della decisione di nomina del nuovo direttore

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione E «Giustizia» della DG «Giustizia libertà e sicurezza» nonché la decisione di nomina del nuovo direttore;
- annullare la decisione di chiudere il procedimento per la copertura del posto di direttore della DG GLS.F «Sicurezza» nonché la decisione di nomina del nuovo direttore;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 24 settembre 2010 — Dubus/Parlamento**

(Causa F-86/10)

(2010/C 317/89)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Charles Dubus (Tervuren, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e S. Woog)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST3 al grado AST4 a titolo dell'esercizio di promozione 2009

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del Parlamento di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST3 al grado AST4 a titolo dell'esercizio di promozione 2009;
- in conseguenza di tale annullamento, procedere ad un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e riconoscere al ricorrente la promozione al grado AST4 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009 nonché il pagamento degli interessi sugli arretrati della retribuzione al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, maggiorato di due punti;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Van Asbroeck/Commissione****(Causa F-88/10)**

(2010/C 317/90)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della convenuta recante rigetto della domanda del ricorrente diretta ad ottenere la parziale disapplicazione della decisione della Commissione 22 ottobre 2008 relativa all'introduzione di un'indennità compensativa a favore dei funzionari che siano passati ad altra categoria prima del 1° maggio 2004, il reinquadramento nel grado D\*4/8 con effetto retroattivo al 1° maggio 2004 e la ricostituzione della sua carriera tenendo conto delle promozioni, degli adeguamenti annuali e degli avanzamenti di scatto che lo abbiano interessato da tale data.

**Conclusioni del ricorrente**

- Invitare la convenuta a prendere esplicitamente posizione sulla tabella predisposta dal ricorrente per raffrontare la progressione del trattamento da egli effettivamente ricevuto rispetto a quello che egli avrebbe dovuto ricevere qualora non fosse passato ad altra categoria prima del 1° maggio 2004;
- annullare la decisione della Commissione recante rigetto della domanda diretta ad ottenere la disapplicazione della terza frase dell'art. 1, n. 3, della decisione della Commissione 22 ottobre 2008 relativa all'introduzione di un'indennità compensativa a favore dei funzionari che siano passati ad altra categoria prima del 1° maggio 2004, il reinquadramento nel grado D\*4/8 con effetto retroattivo al 1° maggio 2004 e la ricostituzione della sua carriera tenendo conto

delle promozioni, degli adeguamenti annuali e degli avanzamenti di scatto che lo abbiano interessato da tale data e, se necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

- condannare la convenuta al pagamento di una somma provvisoriamente fissata in EUR 13 218,24 quale risarcimento del danno economico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2010 — Block e a. e Knaul e a./Commissione****(Cause riunite F-8/05 e F-10/05) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 317/91)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 14.5.2005, pagg. 33 e 36.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2010 — Avendano e a./Commissione****(Causa F-45/06) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 317/92)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 143 del 17.6.2006, pag. 39.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 settembre 2010 — Baele e a./Commissione****(Causa F-70/06) <sup>(1)</sup>**

(2010/C 317/93)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 190 del 12.8.2006, pag. 36.